

Nota metodologica

Riparto del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, modificato dall'articolo 3, comma 12-decies, lett. a), nn. 1) e 2), del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18.

L'articolo 1, comma 533, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023, 3, comma 12-decies, lett. a), nn. 1) e 2), del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18 dispone *“Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della governance economica europea, i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane, ripartito in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa relativa alla missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, degli schemi di bilancio degli enti locali, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato e tenuto conto delle risorse del PNRR, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'Unione europea del 13 luglio 2021, come modificato ai sensi della decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023, assegnate a ciascun ente alla data del 31 dicembre 2023, così come risultanti dal sistema informativo di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, commi 29 e 29-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Sono esclusi dal concorso di cui al periodo precedente gli enti locali in dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 1° gennaio 2024 o che abbiano sottoscritto gli accordi di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.”*

Il riparto del concorso alla finanza pubblica, di cui al citato comma 533, da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, per gli anni dal 2024 al 2028, così come previsto dal successivo comma 534, è effettuato con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza stato città e autonomie locali.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI

La suddetta norma si applica ai comuni, alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e Sardegna, con esclusione degli enti in dissesto finanziario o in procedura di riequilibrio finanziario, alla data del 1° gennaio 2024, o che abbiano sottoscritto gli accordi di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

a. Enti locali in dissesto finanziario alla data del 1° gennaio 2024

Gli enti esclusi, in quanto in dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 244 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e con il rendiconto della gestione ancora da approvare da parte degli organismi straordinari di

liquidazione ai sensi dell'articolo 258, comma 5 del medesimo Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono 214, di cui 212 comuni e 2 province. Il dato definitivo è stato fornito dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale - con nota prot. 79648 del 20 maggio 2024.

b. Enti locali in procedura di riequilibrio finanziario, alla data del 1° gennaio 2024

Gli enti esclusi in quanto in procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono 285, di cui 278 comuni e 7 province. Il dato definitivo è stato fornito dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale - con nota prot. 79648 del 20 maggio 2024.

c. Enti che hanno sottoscritto gli accordi di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91

Ai sensi dell' articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono esclusi i seguenti enti:

- Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Torino.

Ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono esclusi i seguenti enti:

- Alessandria, Avellino, Brindisi, Lecce, Potenza, Salerno, Vibo Valentia.

Considerate le predette esclusioni, gli enti che sono chiamati ad assicurare un contributo alla finanza pubblica di cui al comma 533 richiamato nelle premesse sono:

- n. 6.838 comuni
- n. 78 province
- n. 13 città metropolitane

DATI UTILIZZATI

Al fini della determinazione del concorso alla finanza pubblica dei singoli enti sono considerati i seguenti dati:

- 1) spesa corrente risultante dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP); a tal fine la data di osservazione della banca dati è all'11 aprile 2024;
- 2) spesa relativa alla Missione 12 '*Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*' degli schemi di bilancio degli enti locali, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato, trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP); anche in questo caso la data di osservazione della banca dati è all'11 aprile 2024;
- 3) risorse PNRR assegnate agli enti, alla data del 31/12/2023, così come risultanti dal sistema informativo di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (REGIS);
- 4) risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, commi 29 e 29-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 come risultanti dagli allegati ai decreti del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2020, del 30 gennaio 2020 e dell'11 novembre 2020;

Acquisizione dati contabili e correttivi

1. Impegni di spesa corrente

Gli impegni di spesa corrente sono desunti dagli schemi di bilancio, così come risultanti dal rendiconto di gestione dell'anno 2022 trasmesso alla BDAP. Per 104 comuni si è fatto riferimento all'ultimo rendiconto approvato, non avendo, all'attualità, ancora trasmesso il rendiconto 2022.

Con riferimento alle province e le città metropolitane, risultano trasmessi alla BDAP tutti i rendiconti dell'anno 2022.

In particolare, ai fini del riparto è stato utilizzato il quadro generale riassuntivo del Conto del bilancio per estrarre i dati relativi agli impegni di spesa corrente e il quadro relativo al riepilogo generale delle spese per missioni per estrarre gli impegni di spesa corrente relativi alla missione 12.

Per i comuni di nuova istituzione Bardello con Malgesso e Bregano, Moransengo-Tonengo e Campospinoso Albaredo è stata considerata la somma algebrica degli impegni di spesa di ogni singolo comune fuso, perché la fusione opera dal 2023.

Per i comuni fusi di:

- Ronago e Uggiate-Trevano (ente di nuova istituzione Uggiate con Ronago);
- Gambugliano e Sovizzo (ente di nuova istituzione Sovizzo);
- Vighizzolo d'Este e Carceri (ente di nuova istituzione Santa Caterina d'Este);
- Quero Vas e Alano di Piave (ente di nuova istituzione Setteville).

è indicata la quota a carico dei singoli comuni che partecipano alla fusione.

Per il comune di Misiliscemi, nato per scorporazione dal comune di Trapani il 10/02/2021 si è utilizzata la popolazione ufficiale Istat al 31/12/2021 per scindere gli impegni di spesa dal rendiconto di Trapani 2021 e precedenti. Dall'esercizio finanziario 2022 per il comune di Misiliscemi viene preso in considerazione il rendiconto inviato alla BDAP.

2. Fondi e accantonamenti della Missione 20

Si è ritenuto di detrarre, laddove presenti, anche gli importi impegnati presenti nella Missione 20 – conto del bilancio riepilogo generale delle spese per missioni - Fondi e accantonamenti – in quanto tale missione si riferisce a mere poste di accantonamenti contabili.

3. Concorso alla finanza pubblica da parte delle province e delle città metropolitane

Ai fini del riparto si è tenuto conto degli importi impegnati nel rendiconto 2022 da parte delle province e delle città metropolitane a titolo di concorso alla finanza pubblica. A tale scopo sono stati considerati gli importi comunicati dagli enti in sede di riparto del concorso alla finanza pubblica previsto dall'articolo 1, comma 850, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, come modificato dall'articolo 6-ter del decreto-legge del 29 settembre 2023, n.132, convertito nella legge 27 novembre 2023, n. 170. Il riparto testé citato è avvenuto con Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2024, ed è stato successivamente rettificato con Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in corso di perfezionamento.

4. Risorse PNRR

Per ogni singolo ente locale (comune, provincia e città metropolitana) è considerato l'importo totale delle assegnazioni PNRR, revisionato a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023, alla data del 31 dicembre 2023, così come risultanti dal sistema informativo di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Regis).

Di seguito si riporta il procedimento di determinazione e verifica delle risorse PNRR.

- a. L'ispettorato generale per il PNRR ha trasmesso i dati estratti dalla banca dati REGIS di tutti i CUP, risultanti alla data del 31 dicembre 2023, (data di osservazione 3 gennaio 2024) per i quali

i soggetti attuatori sono comuni, province e città metropolitane, con esclusione di quelli situati nelle regioni a statuto speciale della Valle d'Aosta, del Trentino e del Friuli-Venezia Giulia.

b. Successivamente si è ritenuto opportuno verificare con ciascuna Unità di missione per l'attuazione del PNRR presso le singole Amministrazioni titolari:

- la completezza dei CUP relativi ad ogni misura del PNRR;
- l'importo del finanziamento PNRR di ciascun CUP.

A tal fine è stato inviato a ciascuna Unità di missione per l'attuazione del PNRR un file excel contenente tutte le misure del PNRR di competenza, complete dei soggetti attuatori (beneficiari), del CUP e degli importi assegnati, risultanti a REGIS.

c. Le misure totalmente definanziate sono state escluse dalla base di riparto;

d. Per le misure parzialmente definanziate, nel caso in cui le Amministrazioni titolari non hanno identificato, alla data del 31 dicembre 2023, gli interventi da escludere dal PNRR, l'importo assegnato ad ogni singolo intervento (CUP) è stato ridotto in misura pari al rapporto tra l'importo complessivo rimodulato e l'importo originario della misura.

Le misure interessate al riproporzionamento sono le seguenti.

Misura	Descrizione misura	Importo totale PNRR	Importo totale PNRR post rimodulazione
M2C4I 2.1	Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico	1.287.100.000,00	0,00
M4C1I 1.1	Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	3.700.000.000,00	3.244.859.040,04
M5C2I 2.1	Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	3.300.000.000,00	2.000.000.000,00
M5C2I 2.2	Piani urbani integrati	2.493.800.000,00	900.000.000,00

In merito alla Misura M4C1I1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" si precisa gli importi pre e post rimodulazione non includono 900 milioni di euro di euro di parte corrente.

e. A seguito della verifica svolta, le unità di missione PNRR hanno comunicato con PEC le risorse PNRR di propria competenza con soggetti attuatori comuni, province e città metropolitane.

Non sono considerati i contributi finanziati con risorse PNRR di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in quanto tutti afferenti al sociale (housing sociale, percorsi di autonomia per persone con disabilità, sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione).

Non sono considerati, inoltre, i contributi finanziati con risorse PNRR relativi alle Missioni M1C3I2.1 "Attrattività dei borghi" e M2C1I3.1 "Isole verdi" trattandosi di risorse di importo rilevante finalizzate al sostegno dello sviluppo economico/sociale delle zone svantaggiate e destinate ai piccoli centri per la rigenerazione culturale e il rilancio turistico.

4. Risorse assegnate agli enti ai sensi dell'articolo 1, commi 29 e 29-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160

Ai fini del riparto sono stati considerati gli importi corrispondenti ai contributi assegnati agli enti ai sensi dell'articolo 1, commi 29 e 29-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, *così come risultanti dagli allegati ai decreti del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2020, del 30 gennaio 2020 e dell'11 novembre 2020.*

RIPARTO

A. COMUNI

Il contributo alla finanza pubblica, complessivamente pari a 200 milioni di euro, è quantificato suddividendo il predetto importo in parti uguali, per ciascuna delle quali il riparto avviene nel seguente modo:

1. con riferimento all'importo di 100 milioni di euro:
 - I. la base di riparto è calcolata considerando preliminarmente gli impegni di spesa corrente, estratti dai rendiconti di gestione presi a riferimento per ciascun ente locale, al netto degli impegni relativi alla Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia e alla Missione 20 - Fondi e accantonamenti (cfr. paragrafi 1 e 2 "Dati contabili").
 - II. Successivamente, la base di riparto così ottenuta è stata confrontata con l'analogo valor medio riscontrato nel periodo 2019-2022; nel caso in cui detto valore è risultato superiore alla media del 20%, si è imposto come quantità di riferimento il valor medio aumentato del 20%.
 - III. Nel caso di enti con ultimo rendiconto approvato antecedente al 2019, la determinazione della base è immediatamente calcolata sulla base degli ultimi dati disponibili.
 - IV. Si è proceduto, quindi, alla determinazione dell'importo a carico di ciascun comune proporzionalmente alla base di riparto così determinata.

2. con riferimento all'importo di 100 milioni di euro:
 - I. per gli ulteriori 100 milioni di euro, il contributo alla finanza pubblica è calcolato in proporzione ai contributi assegnati a ciascun ente a valere sulle risorse PNRR (cfr. paragrafo 3 "Dati contabili") e sulle risorse assegnate ai sensi dei commi 29 e 29 bis dell'articolo 1, della legge n. 160 del 27/12/2019.

Laddove il contributo calcolato sulle risorse PNRR, unitamente alle risorse assegnate per piccole opere supera di 3 volte l'importo del contributo sulla spesa corrente, l'importo è ricondotto ad un importo pari a 3 volte quello del contributo calcolato sulla spesa corrente, ripartendo proporzionalmente il maggior importo non dovuto tra i restanti enti.

L'importo dovuto da ogni comune è pari alla somma del concorso calcolato sulla spesa corrente e del concorso determinato sulle risorse PNRR + Investimenti per piccole opere.

B. Province e città metropolitane

Analogamente a quanto fatto per i comuni, il contributo alla finanza pubblica, complessivamente pari a 50 milioni di euro, è quantificato come segue:

1. con riferimento all'importo di 25 milioni di euro:

- I. la base di riparto è calcolata considerando preliminarmente gli impegni di spesa corrente, estratti dai rendiconti di gestione presi a riferimento per ciascun ente locale, al netto degli impegni relativi alla Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Per nessuna delle province e città metropolitane vi sono impegni registrati nella Missione 20 – Fondi e accantonamenti;
- II. gli impegni di spesa correnti così ottenuti sono stati nettizzati anche dell'importo impegnato a seguito delle manovre di finanza pubblica a carico del comparto. In particolare sono stati detratti gli importi comunicati in sede di riparto del concorso alla finanza pubblica previsto dall'articolo 1, comma 850, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, come modificato dall'articolo 6-ter del decreto-legge del 29 settembre 2023, n.132, convertito nella legge 27 novembre 2023, n. 170, ripartito Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2024, come successivamente rettificato con Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del XXXXXXXXXXXXX;
- III. In proporzione alla base di riparto come sopra rideterminata si è proceduto a ripartire il concorso alla finanza pubblica;
- IV. Inoltre, al fine di tenere in debita considerazione specificità e peculiarità territoriali che influenzano la spesa corrente di alcuni enti, si è ritenuto opportuno normalizzare i valori della predetta base di riparto, imponendo che l'importo a carico di ciascuna provincia e città metropolitana non superi il valore massimo stabilito di 0,6 euro per abitante.

2. con riferimento all'importo di 25 milioni di euro:

- I. per ulteriori 25 milioni di euro il contributo alla finanza pubblica è calcolato in proporzione ai contributi assegnati a ciascun ente a valere sulle risorse PNRR.
- II. Laddove il contributo calcolato sulle risorse *PNRR* supera di 3 volte l'importo del contributo sulla spesa corrente, l'importo del contributo calcolato sulle *risorse PNRR* è stato ricondotto ad un importo pari a 3 volte quello del contributo calcolato sulla spesa corrente, ripartendo proporzionalmente il maggior importo non dovuto tra i restanti enti.

L'importo dovuto da ogni provincia e città metropolitana è pari alla somma del concorso calcolato sulla spesa corrente e del concorso determinato sulle risorse PNRR.